

Oggetto: Elenco di cui all'art. 1 del D.M. 4 settembre 1996 - Nuova mappa dei paesi c.d. *white-list*

Con la presente Vi informiamo che il Decreto 9 agosto 2016 del Ministero dell'Economia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016) ha modificato l'elenco dei Paesi "*White list*" contenuto nel D.M. 4 settembre 1996, ossia degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni¹.

A differenza della precedente versione del D.M. 4 settembre 1996, costituito da un unico articolo, il nuovo D.M. 9 agosto 2016 inserisce nel testo originario l'art. 1-*bis* nel quale si dispone che con decreto sono eliminati dall'elenco gli Stati e i territori con i quali, in caso di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale.

Per quanto concerne la data dell'entrata in vigore, in assenza di una norma sulla decorrenza né di chiarimenti ministeriali, si ritiene che il D.M. del 9 agosto entrerà in vigore il prossimo 6 settembre 2016 in applicazione della *vacatio legis* (*i.e.* periodo di 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 22 agosto).

L'elenco di cui all'art. 1 del D.M. 4 settembre 1996 viene dunque integralmente sostituito arricchendosi di circa 50 nuovi inserimenti, tra i quali si segnalano Hong Kong, il Liechtenstein e la Svizzera.

Si ricorda che l'originaria lista era stata emanata in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lgs. n. 239/1996, finalizzata a escludere dall'imposizione sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli dei c.d.

¹ In alcuni casi, alcuni nuovi Paesi introdotti nella White list, pur non avendo una Convenzione in vigore con l'Italia, hanno aderito alla Convenzione multilaterale OCSE o hanno partecipato al processo *peer review* presso l'OCSE stessa.

“grandi emittenti” quei proventi percepiti da soggetti residenti “in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni”.

La nuova lista dei Paesi *white-list* consente ai soggetti ivi residenti l’esonazione da ritenute o imposte sostitutive italiane per alcuni proventi, quali ad esempio:

- i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni o Sicav di diritto italiano (articolo 26-*quinquies*, D.P.R. n. 600/1973);
- le operazioni di prestito titoli o di pronti contro termine (articolo 26-*bis*, D.P.R. n. 600/1973).

Per i soggetti residenti in Italia che investono in strumenti finanziari esteri, invece, la nuova *white-list* consente, a titolo esemplificativo, le seguenti agevolazioni:

- abbattimento dal 26% al 12,50% dell’imposta sostitutiva applicabile sugli interessi dei titoli emessi dagli Stati esteri ed enti territoriali inclusi nella *white-list*;
- applicazione del regime di tassazione sostitutiva dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR, diversi dagli immobiliari, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nello Stato ove il gestore stesso è stabilito, sempreché istituiti, appunto, in Paesi *white-list*;
- riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati *white-list*.

Per quanto concerne l’adeguamento delle procedure informatiche da parte degli intermediari finanziari, ad oggi si attendono istruzioni ministeriali su temi specifici e ricorrenti quali, per citare uno dei più noti, l’aggiornamento delle procedure utilizzando il criterio della “cassa” o della “maturazione”.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 2 settembre 2016

Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996

Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:

Albania

Alderney

Algeria

Anguilla

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bangladesh

Belgio

Belize

Bermuda

Bielorussia

Bosnia Erzegovina

Brasile

Bulgaria

Camerun

Canada

Cina

Cipro

Colombia

Congo (Repubblica del Congo)

Studio DATTILO

Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Curacao
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Gibilterra
Giordania
Grecia
Groenlandia
Guernsey
Herm
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook

Studio DATTILO

Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Israele
Jersey
Kazakistan
Kirghizistan
Kuwait
Lettonia
Libano
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Moldova
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito

Studio DATTILO

Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d'America
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Thailandia
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia

Art. 1-bis

1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.